PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Anno 2026

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI 4
FLESSIBILITA' 4
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 4
PRESENTAZIONE DOMANDE 4
MODALITA' DI PRESENTAZIONE 5
REQUISITO REDDITUALE 6
ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI 7
RICORSI 7
CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE 9
CONTRIBUTO PER MATERNITÀ 12
CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO 15
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI 19
SALUTE E ASSISTENZA PENSIONATI INABILI 22
SALUTE E ASSISTENZA AI PENSIONATI 24
SALUTE FAMIGLIA E ASSISTENZA GENITORI 26
EROGAZIONI STRAORDINARIE 29
CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE 32
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO 35
CONTRIBUTO PER ASILI NIDO 39
BONUS SCOLASTICO 42
PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO 45
PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA48
PREVENZIONE PLUS 52
CONTRIBUTO RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE 54
CONTRIBUTO ASSICURAZIONE EVENTI CATASTROFALI 58
PREDITTIVA PLUS 61

DISPOSIZIONI FINALI..... 64

DISPOSIZIONI GENERALI

FLESSIBILITA'

In applicazione del principio di flessibilità che, a norma del D.Lgs. 91/2011, regola la gestione della spesa rispetto alla previsione sviluppata, nell'ambito dello stanziamento economico complessivo approvato nel budget di ciascun esercizio per le prestazioni di assistenza, eventuali risparmi su singole prestazioni assistenziali possono essere utilizzati per il riconoscimento agli aventi diritto di altre prestazioni assistenziali per le quali è stato raggiunto il budget annuale stanziato.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Le prestazioni assistenziali hanno lo scopo di sostenere gli iscritti sia nel caso di situazioni di bisogno individuale sia per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività lavorativa.

Il Programma delle Prestazioni Assistenziali 2026 prevede la presentazione di domande per:

a. Prestazioni a sostegno del reddito:
    i. Contributo Assicurazione Eventi Catastrofali
    ii. Contributo per soggiorno in casa di riposo
    iii. Erogazioni straordinarie
b. Prestazioni funerarie:
    i. Contributo per spese funerarie
c. Prestazioni per la formazione professionale e culturale:
    i. Contributo rimborso tasse scolastiche e universitarie
d. Prestazioni per il sostegno delle donne agenti:
    i. Contributo per maternità
e. Prestazioni per il sostegno della salute:
    i. Contributo per infortunio, malattia o ricovero
    ii. Assistenza domiciliare pensionati inabili
    iii. Salute e assistenza pensionati
    iv. Salute Famiglia e Assistenza Genitori
    v. Prevenzione Plus
    vi. Predittiva Plus
f. Prestazioni per la conciliazione dell'attività lavorativa con la vita familiare:
    i. Contributo nascita o adozione
    ii. Contributo assistenza a figli disabili
    iii. Contributo per asili nido
g. Prestazioni per il sostengo allo studio:
    i. Bonus scolastico
    ii. Premi studi per obiettivo scolastico
    iii. Premi per Tesi Laurea

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande per le prestazioni assistenziali possono essere presentate con le modalità e nei termini indicati dal presente Programma secondo il seguente scadenzario:

1. Dal 31 marzo 2026 possono essere presentate le domande per:

    a. Assistenza domiciliare pensionati inabili
    b. Salute e assistenza pensionati
    c. Salute Famiglia e Assistenza Genitori
    d. Prevenzione Plus

2. Dal 31 marzo 2026 possono essere presentate le domande per:

    a. Contributo nascita o adozione;
    b. Contributo per maternità;
    c. Contributo assistenza a figli disabili;
    d. Contributo per erogazioni straordinarie;
    e. Contributo per spese funerarie;
    f. Contributo per infortunio, malattia o ricovero;
    g. Premi studio per conseguimento obiettivo scolastico ed accademico;
    h. Premi per tesi di Laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa;
    i. Contributo rimborso tasse scolastiche e universitarie;
    j. Contributo Assicurazione Eventi Catastrofali.

3. Dal 01 luglio 2026 al 31 luglio 2026 possono essere presentate, in aggiunta a quelle previste ai precedenti punti, le domande per:
    a. Contributo per soggiorno in casa di riposo (I semestre 2026).

4. Dal 01 settembre 2026 al 31 dicembre 2026 possono essere presentate, in aggiunta a quelle previste ai precedenti punti, le domande per:
    a. Contributo per asili nido;
    b. Contributo per bonus scolastico.

5. Dal 01 gennaio 2027 al 31 gennaio 2027, possono essere presentate, le domande per:
    a. Contributo per soggiorno in casa di riposo (II semestre 2026).

Il termine ultimo di presentazione delle domande per le tipologie di contributo di cui ai punti 2. e 3. è indicato negli articoli del presente Programma relativi alle singole prestazioni.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le domande di prestazioni assistenziali sono inoltrate esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dalla Fondazione nel presente programma.

Possono essere presentate, se disciplinato nelle singole prestazioni assistenziali:

1. domande di prestazioni assistenziali in presenza di reddito o valore ISEE non superiore al limite previsto dalla singola prestazione;

2. domande di prestazioni assistenziali in presenza di reddito o valore ISEE superiore al limite previsto dalla singola prestazione;

3. domande di prestazioni assistenziali in assenza dell'indicazione reddituale e dei documenti attestanti il reddito o il valore ISEE. In tale ipotesi, al momento di presentazione della domanda, è necessario selezionare l'apposita opzione disponibile nell'area riservata dell'iscritto.

Le domande relative ad ogni singola tipologia di prestazioni assistenziali, salvo che non sia diversamente previsto dalla disciplina di ogni singola prestazione, sono lavorate e soddisfatte nel seguente ordine:

a) prioritariamente sono evase le domande di prestazioni assistenziali con reddito o valore ISEE non superiore al limite previsto dalla prestazione richiesta;

b) soddisfatte tutte le domande di cui al punto a), in presenza di eventuali risparmi e fino al limite massimo del medesimo, sono evase le domande di prestazioni assistenziali con reddito o valore ISEE superiore al limite previsto dalla prestazione richiesta. Tali domande sono evase secondo una graduatoria di reddito o valore ISEE dal più basso al più alto;

c) soddisfatte le domande di cui al punto b), in presenza di eventuali risparmi e fino al limite massimo del medesimo, sono evase le domande di prestazioni assistenziali per le quali non è stato presentato volontariamente il Mod. Unico PF 2025 / Unico SC 2025 o il modello ISEE, come da apposita dichiarazione obbligatoria. Tali domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Le domande di cui ai punti b) e c) sono lavorate solo in presenza di eventuali risparmi generati dopo la lavorazione delle domande di cui al punto a) e a decorrere dal 45° giorno dalla scadenza della presentazione delle domande prevista per ogni singola prestazione o dell'ultimo bando.

Eventuali risparmi su singole tipologie di prestazione assistenziali risultanti al termine della lavorazione delle domande di cui ai punti a), b) e c) possono essere utilizzati per il riconoscimento agli aventi diritto, con le stesse modalità dei richiamati punti di cui sopra, di altre prestazioni assistenziali per le quali è stato esaurito il budget annuale stanziato.

Per le prestazioni che prevedono l'erogazione diretta di servizi sanitari nei confronti degli iscritti non è previsto alcun limite di reddito.

REQUISITO REDDITUALE

Ai fini del riconoscimento delle diverse tipologie di contributo il reddito di riferimento, laddove richiesto per accedere alla prestazione, è determinato dalla somma dei redditi indicati nelle seguenti caselle rilevabili dal Modello Unico PF 2025 (Redditi 2024) o del Modello Unico SC 2025.

Modello Unico PF 2025:

a. Quadro RN, riga RN1, casella 1;

b. Quadro LM, casella LM6;

c. Quadro LM, casella LM34 casella 3

d. Sottrarre alla somma dei precedenti redditi l'importo della casella LM38

Modello Unico SC 2025

a. Quadro RN, riga RN1, casella 3

L'importo del reddito, come sopra determinato, non deve essere superiore ad Euro 52.000,00, salvo che non sia previsto un diverso limite di importo negli articoli che regolamentano la singola prestazione assistenziale.

L'importo dell'attestazione ISEE rilasciata dall' INPS, ove richiesto per accedere alla prestazione, non deve essere superiore ad Euro 41.500,00, salvo che non sia previsto un diverso limite di importo negli articoli che regolamentano la singola prestazione assistenziale

ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

La mancata prenotazione del contributo, ove prevista tale modalità di erogazione, costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dal presente Programma.

Le domande presentate con modalità diverse da quelle specificatamente indicate dalla Fondazione sono considerate non valide.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto i contributi risultano prenotati al momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta o concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Tutta la documentazione deve essere fornita in lingua italiana. Eventuale documentazione in lingua non italiana dovrà essere corredata da traduzione in italiano.

Tutti gli importi per le diverse tipologie di contributo sono intesi al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

RICORSI

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda è ammesso il ricorso alla Fondazione Enasarco ai sensi dell'art. 46 del Regolamento delle Attività Istituzionali.

I ricorsi devono essere inoltrati alla Segreteria degli Organi Collegiali con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con PEC all'indirizzo *segreteria.organicollegiali@pec.enasarco.it* a pena di decadenza entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di rigetto.

I ricorsi predetti devono contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità del ricorrente (cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale ed indirizzo);

b) gli estremi del provvedimento impugnato;

c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;

d) la firma del ricorrente.

La decisione sul ricorso è comunicata al ricorrente entro 90 giorni successivi alla data in cui la Fondazione ha ricevuto il ricorso.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE

Articolo 1 - Ammontare del Contributo

Nel limite massimo di spesa annua complessiva di Euro 900.000, per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2026 al 31.12.2026, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a Euro 1.000,00**,** al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell'evento (nascita o adozione), debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività, ossia essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;
- ✓ essere in possesso della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale (solo per le adozioni).

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 41.500,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 3 - Adozioni

In caso di presentazione della domanda di concessione dell'assegno per adozione, la prestazione è richiesta esclusivamente all'atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale.

La copia della sentenza di adozione deve essere prodotta in allegato alla domanda *on line*.

Ai fini della individuazione dei requisiti di cui all'art. 2 fa fede la data della sentenza definitiva di adozione.

Articolo 4 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Articolo 5 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e della documentazione prevista dall'art. 6.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 2 e della documentazione richiesta dall'art. 6, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per nascita o adozione di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 6 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 4 è la seguente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante la data e il luogo di nascita del figlio corredata della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, se l'Iscritto sceglie di dichiarare il reddito;
3. copia della sentenza definitiva di adozione (solo per le adozioni).

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 7 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2026.

Solo per figli nati o adottati nel mese di dicembre 2026, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2027.

Articolo 8 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 9 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER MATERNITÀ

Articolo 10 - Ammontare del Contributo

Nel limite massimo di spesa di Euro 700.000,00 al fine di assistere l'iscritta per la diminuzione di reddito e l'incremento degli oneri derivanti dalla gravidanza nell'anno 2026, la Fondazione eroga alle iscritte un contributo di importo pari a Euro 2.700,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 11 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un'iscritta in attività, ossia essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2025 attestante un reddito lordo per l'anno 2024 non superiore a 52.000,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Il contributo può essere richiesto dal novantunesimo giorno di gestazione**.**

Il contributo è riconosciuto anche in caso di interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione.

Articolo 12 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Articolo 13 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 e della documentazione prevista dall'art. 14.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 11 e della documentazione richiesta dall'art. 14, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per maternità di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma, pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 14 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 12 è la seguente:

1. copia di certificato medico ginecologico attestante lo stato di gravidanza e la settimana di gestazione. Tale certificato non dovrà essere presentato nel caso in cui, per lo stesso evento, sia già pervenuta domanda di Assegno Nascita;

2. copia del modello Unico PF 2025 presentato dall'iscritta per i redditi percepiti nel 2024, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo). In assenza di redditi percepiti nell'anno 2024 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2024 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2024. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile;

4. documentazione medica attestante l'interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione (solo in caso di interruzione della gravidanza).

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 15 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2026.

Qualora il novantunesimo giorno di gestazione o l'interruzione della gravidanza ricorrano nel corso del mese di dicembre 2026, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2027.

Articolo 16 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 17 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO

Articolo 18 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 300.000,00 la Fondazione eroga ai pensionati diretti ENASARCO, ospitati, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, un contributo pari alle spese sostenute dal pensionato per il soggiorno, fino ad un massimo di Euro 6.000,00.

Nell'ipotesi in cui il soggiorno abbia inizio dopo il 1° gennaio l'importo verrà proporzionalmente ridotto in base ai giorni di effettiva degenza.

Nell'ipotesi di rimborso parziale da parte di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati, l'importo riconosciuto a titolo di contributo alle spese sostenute per il soggiorno è ridotto in proporzione tenuto conto del totale della spesa sostenuta dal pensionato.

Nell'ipotesi di rimborso totale da parte di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati, il contributo non è riconosciuto.

Lo stanziamento annuo è ripartito in due bandi semestrali, di pari importo.

I contributi sono erogati secondo graduatorie basate sul valore ISEE, dal più basso al più elevato.

Articolo 19 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati debbono possedere, alla data dell'inizio del soggiorno, i seguenti requisiti:

- ✓ essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale o di inabilità erogata dalla Fondazione Enasarco;
- ✓ non svolgere attività lavorativa comunque retribuita;
- ✓ aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 41.500,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione -del presente Programma e saranno evase in ordine cronologico di arrivo.

Articolo 20 - Domande

Le domande sono presentate *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.* oppure:

- mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo *protocollo@pec.enasarco.it* oppure;
- con Raccomandata A/R indirizzata a fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio Sviluppo e Gestione Welfare- Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma.

Articolo 21 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 20 è la seguente:

1. dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti l'effettivo godimento del periodo di ospitalità, l'ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicata l'entità della quota rimborsata;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, se l'iscritto sceglie di dichiarare il reddito (qualora la richiesta riguardi il 2° semestre, resta valido il modello ISEE presentato per il 1° semestre);
3. copia del documento comprovante la spesa intestato al pensionato;
4. copia del documento di identità in corso di validità (solo nel caso di presentazione della domanda tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R).

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 luglio, la dichiarazione della Casa di riposo deve essere presentata nuovamente entro il 31/01/2027 per certificare la continuità del ricovero nel II° semestre 2026.

Articolo 22 - Modalità di erogazione

La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi semestrali di pari importo, secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.

Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d'ufficio ai bandi successivi, qualora permangano le condizioni e i requisiti di partecipazione.

Le domande di contributo a pensionati Enasarco in case di riposo pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 23 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi, di pari importo, sul sito della Fondazione Enasarco *www.welfare.enasarco.it* sono presentate:

a) dal 1° luglio al 31 luglio 2026 per il I° semestre di soggiorno in casa di riposo;
b) dal 1° gennaio 2027 al 31 gennaio 2027 per il II° semestre di soggiorno in casa di riposo.

Ai fini dell'individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.

Articolo 24 - Definizione del procedimento

Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 23, la Fondazione redige la graduatoria provvisoria sulla base del valore ISEE comunicato in sede di presentazione domanda.

Entro lo stesso termine, accedendo all'area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 23.

Articolo 25 - Calcolo del contributo

Il contributo della Fondazione non può superare la spesa totale, sostenuta dal pensionato e regolarmente documentata, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.

Il contributo della Fondazione è, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.

Nell'ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ammontare dell'assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni, sempre nel limite massimo di € 6.000,00 annue.

Articolo 26 - Decesso

Nell'ipotesi di decesso del pensionato intervenuto dopo la presentazione della domanda di contributo spese per soggiorno in case di riposo e qualora la stessa, al termine dell'istruttoria, risulti conforme, eventuali importi residui possono essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro tre mesi dalla data del decesso del beneficiario, allegando copia dell'atto notorio e copia fronte/retro del documento di identità valido dei richiedenti.

In nessun caso il contributo è riconosciuto agli eredi del pensionato se alla data del decesso non risulta presentata la relativa domanda, anche nell'ipotesi di soggiorno già goduto.

Articolo 27 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI

Articolo 28 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 3.000.000,00 la Fondazione eroga, agli iscritti, per ogni figlio titolare di certificazione che riconosca la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità, un contributo di importo pari Euro 4.500,00 annui, per i richiedenti in possesso di un ISEE attestante un valore non superiore a 41.500,00 euro, e di importo pari a Euro 3.000,00 annui, per coloro che ricorrono nelle condizioni di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 29 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività, ossia essere titolare di almeno un rapporto di agenzia, oppure essere titolari di una pensione Enasarco;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Per gli iscritti titolari di pensione Enasarco è sufficiente possedere il requisito previsto dal primo alinea.

Il figlio con disabilità deve essere fiscalmente a carico dell'iscritto in attività o del titolare di pensione al 50% oppure al 100%.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 41.500,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 30 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Articolo 31 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 29 e della documentazione prevista dall'art. 32.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 29 e della documentazione richiesta dall'art. 32, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per assistenza a figli disabili di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 32 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 30 è la seguente:

1. copia della certificazione contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità del figlio riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex lege 18/1980 così come modificata dall'art. 1 della Legge n.508/1988 e attestata da certificazione rilasciata dalla apposita Commissione Asl o INPS ovvero accertata da altro provvedimento;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, se l'Iscritto sceglie di dichiarare il reddito;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante il carico familiare previsto dai requisiti. In assenza della copia del documento di identità, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 33 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2026.

Qualora la condizione di disabilità sia stata accertata dai competenti organi dell'INPS nell'anno successivo con decorrenza antecedente al 01/01/2027, la domanda potrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di definizione dell'accertamento, ferma restando la disponibilità del relativo budget.

Articolo 34 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 35 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

SALUTE E ASSISTENZA PENSIONATI INABILI

Articolo 36 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 150.000,00 la Fondazione offre ai titolari di pensione di inabilità permanente, ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona, prestazioni di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e socio-sanitario, erogate direttamente dalle società convenzionate (per l'individuazione delle prestazioni si rimanda all'elenco pubblicato nell'area riservata degli iscritti a cui si accede dal sito istituzionale della Fondazione).

Le prestazioni riguardano, tra l'altro:

a. Trattamenti fisioterapici
b. Visite specialistiche
c. Diagnostica
d. Assistenza socio-sanitaria
e. Servizi di Telemedicina (es. Consulto medico, incontro Psicologo, incontro Logopedista, ecc.).

Le prestazioni possono essere erogate anche a domicilio esclusivamente tramite la società convenzionata Osa Next Srl.

Articolo 37 - Massimale

La Fondazione mette a disposizione un massimale annuo di 12.500 *Enapoint* da utilizzare, a consumo, per le prestazioni di cui all'art. 36.

Articolo 38 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente abbia, alla data della domanda, i requisiti di seguito riportati:

- essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;
- essere titolare dell'assegno mensile INPS previsto dalla Legge 222/84, art. 5, comma 1, oppure dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Non sono previsti limiti reddituali per l'accesso alla prestazione.

Articolo 39 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Articolo 40 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 39 è la seguente:

1. copia del modello Obis M rilasciato dall'INPS;

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 41 - Attivazione e modalità di erogazione

La prestazione può essere attivata tramite apposita sezione presente nell'area riservata e più di una volta, entro i limiti del massimale di cui all'art. 37, entro il 31/01/2027. A conclusione della procedura informatica, dopo il controllo dei requisiti da parte degli Uffici, il sistema rilascerà un voucher, valorizzato in punti Enasarco (Enapoint), da consegnare al personale sanitario incaricato della prestazione.

Il voucher ha una validità di 40 giorni per essere utilizzato secondo le modalità previste. Entro tale termine il voucher deve essere preso in carico dalla struttura che erogherà la prestazione.

Articolo 42 - Definizione del procedimento

La Fondazione si riserva di comunicare all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, se l'istruttoria amministrativa non è stata correttamente eseguita. In tal caso, la Fondazione provvederà a recuperare i costi sostenuti.

Articolo 43 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere l'originale del documento ritenuto necessario per accedere alla prestazione nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni e stati.

SALUTE E ASSISTENZA AI PENSIONATI

Articolo 44 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 100.000,00 la Fondazione offre ai titolari di pensione Enasarco prestazioni a scelta o a pacchetto[1] di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e socio-sanitario, erogate direttamente dalle società convenzionate (le prestazioni sono consultabili attraverso gli elenchi pubblicati nell'area riservata degli iscritti a cui si accede dal sito istituzionale della Fondazione).

Le prestazioni possono essere erogate anche a domicilio e riguardano tra l'altro:

a. Trattamenti fisioterapici
b. Visite specialistiche
c. Alta diagnostica (es. RX, risonanze, ecc…)
d. Assistenza socio-sanitaria
e. Servizi di Telemedicina (es. Consulto medico, incontro Psicologo, incontro Logopedista, ecc.).

Articolo 45 - Massimale

La Fondazione mette a disposizione un massimale annuo di 3.000 *Enapoint* da utilizzare a consumo per le prestazioni di cui all'art. 44.

Articolo 46 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente abbia, alla data della domanda, i requisiti di seguito riportati:

- essere pensionato Enasarco, non in attività, con esclusione dei pensionati inabili ai quali è dedicata la prestazione di cui al precedente art. 36.

Non sono previsti limiti reddituali per l'accesso alla prestazione.

Articolo 47 - Documentazione

La presentazione della domanda, salvo richieste specifiche effettuate dagli Uffici della Fondazione, non richiede la trasmissione di documentazione aggiuntiva.

[1] es. trattamenti fisioterapici

Articolo 48 - Attivazione e modalità di erogazione

La prestazione può essere attivata tramite apposita sezione presente nell'area riservata e più di una volta entro i limiti del massimale di cui all'art. 45 entro il 31/01/2027. A conclusione della procedura informatica, dopo il controllo dei requisiti da parte degli Uffici, il sistema rilascerà un voucher, valorizzato in punti Enasarco (Enapoint), da consegnare al personale sanitario incaricato della prestazione.

Il voucher ha una validità di 40 giorni per essere utilizzato secondo le modalità previste. Entro tale termine il voucher deve essere preso in carico da parte della struttura che erogherà la prestazione.

Articolo 49 - Definizione del procedimento

La Fondazione si riserva di comunicare all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, se l'istruttoria amministrativa non è stata correttamente eseguita.

Articolo 50 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere l'originale del documento ritenuto necessario per accedere alla prestazione nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni e stati.

SALUTE FAMIGLIA E ASSISTENZA GENITORI

Articolo 51 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 800.000,00 la Fondazione mette a disposizione degli iscritti, dei componenti della propria famiglia (coniuge o convivente more uxorio e figli) e dei genitori degli iscritti, prestazioni a scelta o a pacchetto[1] di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e socio-sanitario, erogate direttamente dalle società convenzionate (le prestazioni sono consultabili dagli elenchi pubblicati nell'area riservata dell'iscritto a cui si può accedere dal sito istituzionale della Fondazione).

Una volta speso il massimale di cui all'art. 52, l'iscritto potrà continuare ad utilizzare i servizi messi a disposizione dalla rete Enasarco a prezzi agevolati praticati direttamente dalle società convenzionate.

Le prestazioni riguardano tra l'altro:

a. Trattamenti fisioterapici
b. Visite specialistiche
c. Diagnostica (es. RX, risonanze, ecc…)
d. Assistenza domiciliare integrata (es. di servizi: infermieristici, sociosanitari, assistenziali, riabilitativi)
e. Servizi di telemedicina (es. Consulto medico, incontro Psicologo, incontro Logopedista, ecc.).

Articolo 52 - Massimale

La Fondazione mette a disposizione un massimale annuo complessivo di 3.000 *Enapoint* da utilizzare a consumo per le prestazioni di cui all'art. 51.

Articolo 53 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli iscritti, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività, ossia essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Non sono previsti limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni.

[1] es. trattamenti fisioterapici

Articolo 54 - Domande

Le domande possono essere presentate esclusivamente *on-line* da parte dell'iscritto (anche nel caso in cui la richiesta riguardi un familiare) previamente registrato ai servizi riservati sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Articolo 55 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 54 è la seguente:

1. Qualora la prestazione sia richiesta per un familiare, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante il grado di parentela; in assenza della copia del documento di identità dell'iscritto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;

2. Qualora la prestazione sia richiesta per l'iscritto, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'impossibilità di richiedere il medesimo servizio mediante il Piano Sanitario attivato dalla Fondazione a favore dei propri iscritti. In assenza della copia del documento di identità dell'iscritto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Nell'ipotesi di più richieste nello stesso anno, la documentazione di cui al precedente punto 1. dovrà essere caricata esclusivamente in corrispondenza della prima richiesta.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 56 - Attivazione e modalità di erogazione

La prestazione può essere attivata tramite apposita sezione presente nell'area riservata e più di una volta entro i limiti del massimale di cui all'art. 52 entro il 31/01/2027. A conclusione della procedura informatica, dopo il controllo dei requisiti da parte degli Uffici, il sistema rilascerà un voucher, valorizzato in punti Enasarco, da consegnare al personale sanitario incaricato della prestazione.

Il voucher ha una validità di 40 giorni per essere utilizzato secondo le modalità previste. Entro tale termine lo stesso deve essere preso in carico dalla struttura sanitaria che erogherà la prestazione.

Articolo 57 - Definizione del procedimento

La Fondazione si riserva di comunicare all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, se l'istruttoria amministrativa non è stata correttamente eseguita.

Articolo 58 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere l'originale del documento ritenuto necessario per accedere alla prestazione nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni e stati.

EROGAZIONI STRAORDINARIE

Articolo 59 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 400.000,00 il Direttore Generale, sentita la Commissione Assistenza, può riconoscere agli iscritti che nel corso del 2026 abbiano subito eventi pregiudizievoli di assoluta gravità e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico, un contributo di importo non superiore a €. 2.500,00 per le particolari situazioni di seguito elencate:

a) danni derivanti da catastrofi per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale da parte degli organi preposti, cagionati all'iscritto o suoi famigliari conviventi o ai beni immobili o mobili destinati alla vita familiare o lavorativa dell'iscritto;
b) eventi pregiudizievoli quali gravi infortuni o malattie o disagio economico, occorsi all'iscritto, al coniuge o ai figli conviventi.

Al fine della erogazione del contributo la condizione di disagio economico deve essere oggettivamente riscontrabile. Gli eventi pregiudizievoli di cui alla precedente lettera b) non comprendono il pagamento relativo ad oneri fiscali o previdenziali.

Può essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria per lo stesso evento pregiudizievole.

Ad ogni singolo iscritto può essere riconosciuta una sola erogazione per anno solare e fino ad un massimo di tre anni consecutivi.

Qualora più membri dello stesso nucleo familiare che siano regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta ad uno solo di loro.

Il contributo non è cumulabile, per lo stesso evento, con l'altra erogazione prevista all'art. 75 e seguenti.

Articolo 60 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell'evento, debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia oppure essere titolare di una pensione Enasarco diretta;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Per gli iscritti titolari di pensione diretta Enasarco è sufficiente possedere il requisito previsto dal primo alinea.

Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2025 attestante un reddito lordo per l'anno 2024 non superiore a 52.000,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni

residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Possono accedere alla prestazione anche gli orfani minorenni di agenti attivi deceduti nel corso dell'anno 2026 e in possesso, al momento del decesso, di una anzianità contributiva di almeno tre anni alla medesima data. In tale ipotesi il requisito reddituale è riferito al *de cuius*.

Le domande di erogazioni straordinarie pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 61 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it*.

Solo nel caso di orfani minorenni di agenti attivi deceduti nel 2026 le domande sono presentate

- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.enasarco.it, oppure;
- con raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio Sviluppo e Gestione Welfare – Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma.

Articolo 62 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 61 è la seguente:

1) in caso di danni a beni immobili o mobili, documentazione dell'autorità pubblica competente attestante il danno collegato all'evento catastrofale, accompagnata da documentazione fotografica;
2) documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia della stessa), collegata all'evento;
3) descrizione dell'evento per il quale si richiede il contributo;
4) documentazione medica attestata da struttura sanitaria pubblica, se collegata alla motivazione della richiesta, esclusa cartella clinica;
5) copia della dichiarazione dei redditi (modello PF 2025) attestante per l'anno 2024 un reddito non superiore a Euro 52.000,00 unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo). In assenza di redditi percepiti nell'anno 2024 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2024 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2024. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
6) in caso di più componenti del nucleo familiare iscritti alla Fondazione Enasarco, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestante il grado di parentela. In assenza

della copia del documento di identità, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto i contributi sono validamente prenotati al momento della ricezione della predetta documentazione.

Articolo 63 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2026.

Nell'ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2026, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2027.

Le domande sono oggetto di valutazione insindacabile da parte del Direttore Generale o altro Organo dal medesimo delegato.

Articolo 64 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 90 gg. dalla presentazione della domanda.

Articolo 65 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

Articolo 66 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 600.000,00 nel caso di decesso nell'anno 2026 dell'iscritto, la Fondazione eroga ai famigliari, come indicati dal successivo art. 67, un contributo di importo pari al 70% della spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 1.200,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Articolo 67 - Beneficiari

Possono beneficiare della prestazione:

a. Il coniuge superstite o il convivente more uxorio;
b. I figli minori, in assenza del coniuge superstite o del convivente more uxorio;
c. I figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro a carico dell'agente deceduto alla data del decesso, purché in assenza del coniuge superstite o del convivente more uxorio;
d. figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell'agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età, in assenza del coniuge superstite o del convivente more uxorio

Nell'ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) di cui sopra, l'erogazione è ripartita in uguale misura tra i figli superstiti.

La convivenza *more uxorio* deve sussistere alla data del decesso dell'iscritto e deve risultare da specifica dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza ai sensi dell'art. 36 e 37 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Articolo 68 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza in capo al *de cuius*, alla data del decesso, dei seguenti requisiti, alternativi:

- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.
- ✓ titolarità di pensione diretta ENASARCO, indipendentemente dall'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE del richiedente attestante un valore non superiore a 41.500,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma e saranno evase in ordine cronologico di arrivo.

Articolo 69 - Domande

Le domande sono presentate *on-line*, previa registrazione dei beneficiari ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it* o, alternativamente, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.welfare.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, sono inviate

- tramite PEC unicamente all'indirizzo *protocollo@pec.enasarco.it* oppure;
- tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Sviluppo e Gestione Welfare - Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma.

Articolo 70 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 69 è la seguente:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante: a) il nominativo e la matricola dell'iscritto deceduto; b) la data ed il luogo del decesso; b) il **grado di parentela** del richiedente. In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
2) copia del documento di identità fronte/retro in corso di validità del richiedente;
3) modello ISEE del richiedente valido al momento della presentazione della domanda;
4) copia giustificativo di spesa intestato al richiedente.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la predetta documentazione.

Articolo 71 - Modalità di erogazione

Le domande di contributo per spese funerarie pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 72 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 28 febbraio 2027.

Articolo 73 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 gg. dalla presentazione della domanda.

Articolo 74 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO

Articolo 75 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 2.500.000 la Fondazione Enasarco, al fine di prevenire l'abbandono dell'attività, a favore degli iscritti che, per infortunio, malattia o ricovero occorsi nel 2026, si trovano nella documentata impossibilità a svolgere l'attività di agenzia per un limitato periodo di tempo, dispone l'erogazione di un contributo pari a Euro 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, agli iscritti che hanno presentato domanda con le modalità di cui ai successivi articoli.

Il richiedente può usufruire del contributo una sola volta nel corso dell'anno 2026 anche nell'ipotesi di più infortuni, malattie o ricoveri. La prestazione non potrà essere erogata se l'iscritto ha già percepito analogo contributo l'anno precedente, in base alle previsioni contenute nel Programma delle prestazioni assistenziali 2025.

Il contributo non è cumulabile, per lo stesso evento, con l'altra erogazione prevista all'art. 59 e seguenti.

Articolo 76 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza, alla data dell'evento, dei requisiti di seguito riportati:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;
3. la temporanea sospensione dell'attività lavorativa non inferiore a 21 giorni consecutivi a decorrere da quello successivo alla data dell'evento;
4. il termine di cui al precedente punto 3. deve essere attestato con certificazione medica appropriata e finalizzata al beneficio, rilasciata unicamente da Pronto Soccorso o struttura Ospedaliera pubblica o convenzionata/accreditata. Essa dovrà contenere, oltre a tutti i dati generali propri dei certificati medici, la precisa indicazione della prognosi clinica e la precisa indicazione della prognosi lavorativa, ovvero la durata, espressa in giorni, della incapacità assoluta a svolgere la professione quale conseguenza della lesione o della malattia riportata in diagnosi. Eventuali certificati rilasciati dal medico di medicina generale o da altro professionista specialista potranno integrare la documentazione di cui sopra al solo scopo di evidenziare l'incapacità assoluta dell'iscritto a svolgere la professione durante il periodo della prognosi;
5. il requisito di cui al precedente punto 3., fermo restando il possesso degli altri requisiti, non ricorre per gli iscritti malati oncologici in cura nel 2026 presso una struttura ospedaliera pubblica o convenzionata/accreditata;
6. in caso di fratture che hanno comportato l'applicazione di mezzi di immobilizzazione (es. gesso, tutore, ecc.) non è richiesta la dichiarazione relativa alla incapacità lavorativa a svolgere la professione per 21 giorni continuativi, qualora tale periodo minimo sia desumibile da certificazioni

rilasciate unicamente da Pronto Soccorso o struttura ospedaliera pubblica o convenzionata/accreditata, compresa la rimozione del sistema.

Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2025 attestante un reddito lordo per l'anno 2024 non superiore a 52.000,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 77 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 78 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 76 e della documentazione prevista dall'art. 79.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 76 e della documentazione richiesta dall'art. 79, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per infortunio, malattia o ricovero di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 79 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 77 è la seguente:

1. descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede il contributo;
2. certificazione medica di cui ai punti 3 e 4, con chiara indicazione della prognosi, 5 e 6 dell'articolo 76. Qualora i certificati siano rilasciati in lingua straniera, dovrà essere fornita anche la corrispondente traduzione;

3. per i malati oncologici è richiesta la documentazione idonea a comprovare l'effettuazione nel corso dell'anno 2026 di un intervento terapico eseguito presso una struttura sanitaria Ospedaliera pubblica o convenzionata/accreditata;
4. se l'iscritto sceglie di presentare il reddito, copia del modello Unico PF 2025 presentato dal richiedente per i redditi percepiti nel 2024, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo). In assenza di redditi percepiti nell'anno 2024 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2024 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2024. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
5. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile.

La Fondazione si riserva di sottoporre la documentazione medica prodotta alla valutazione di proprio medico di fiducia al fine del riconoscimento del contributo.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 80 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2026.

Nell'ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2026, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2027.

Articolo 81 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 82 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASILI NIDO

Articolo 83 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 750.000,00 allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione eroga, agli iscritti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nel periodo 01/09/2025 – 31/07/2026 le scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute), un contributo pari al 30% della spesa sostenuta per l'iscrizione agli asili nido fino ad un massimo di Euro 1.700,00 per nucleo familiare, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 84 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività, ossia essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 41.500,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 85 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Articolo 86 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 84 e della documentazione prevista dall'art. 87.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 84 e della documentazione richiesta dall'art. 87, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per asili nido di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione – del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 87 - Documentazione

La domanda di cui all'articolo 85 deve essere corredata dalla seguente documentazione intestata al richiedente:

1. copia del documento giustificativo della spesa sostenuta (fattura pagata, ricevuta di pagamento, bollettino di CCP pagati in caso di strutture pubbliche) intestato al richiedente, rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio; l'eventuale copia di disposizione di bonifico è considerata giustificativa della spesa solo nel caso di addebito su conto corrente intestato o cointestato al richiedente;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, se l'iscritto sceglie di dichiarare il reddito.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti dal presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 88 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate dal 01/09/2026 al 31/12/2026.

Articolo 89 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito finale dell'istruttoria amministrativa entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di documenti incompleti o irregolari i termini per la conclusione dei procedimenti sono interrotti e decorrono per intero dalla data di ricezione da parte della Fondazione della documentazione o degli elementi mancanti.

Articolo 90 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

BONUS SCOLASTICO

Articolo 91 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 3.000.000,00, la Fondazione eroga a titolo di sussidio scolastico agli iscritti con figli fiscalmente a carico (al 100% o al 50%) e frequentanti scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo (scuole medie inferiori), scuole secondarie di secondo grado (scuole medie superiori) e Università per l'anno accademico 2026/2027, un contributo di importo progressivo fino ad un massimo di Euro 800,00 per nucleo familiare così determinato:

- ✓ 400,00 euro per un solo figlio iscritto e frequentante;
- ✓ 600,00 euro per due figli iscritti e frequentanti;
- ✓ 800,00 euro per tre o più figli iscritti e frequentanti.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione è erogato un solo contributo per nucleo familiare.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Il contributo non può essere erogato per un numero di anni superiore al corso regolare degli studi.

L'importo è erogato al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Articolo 92 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività, ossia essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;
3. i figli per i quali viene richiesto il contributo devono risultare fiscalmente a carico (al 100% o al 50%).

Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2025 attestante un reddito lordo per l'anno 2024 non superiore a 52.000,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 93 - Domande

La domanda – unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo – è presentata esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Le domande presentate successivamente all'inserimento di una precedente domanda, se riferita ad altri figli per i quali si richiede il contributo, non sono considerate valide.

Articolo 94 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 92 e della documentazione prevista dall'art. 95.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 92 e della documentazione richiesta dall'art. 95, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per bonus scolastico di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 95 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 93 è la seguente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante l'iscrizione e la classe o l'anno di frequenza dello studente/degli studenti, il tipo di corso, la denominazione e l'indirizzo dell'istituto scolastico/università, nonché la sussistenza a carico dell'iscritto al momento della presentazione della domanda. In assenza di copia del documento di identità dell'iscritto la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
2. copia del modello Unico PF 2025 presentato dal richiedente (se l'Iscritto sceglie di dichiarare il reddito), unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo). In assenza di redditi percepiti nell'anno 2024 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2024 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione

sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2024. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 96 - Termine di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate dal 01/09/2026 al 31/12/2026.

Articolo 97 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito finale dell'istruttoria amministrativa entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di documenti incompleti o irregolari i termini per la conclusione dei procedimenti sono interrotti e decorrono per intero dalla data di ricezione da parte della Fondazione della documentazione o degli elementi mancanti.

Articolo 98 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO

Articolo 99 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 674.000,00 la Fondazione ENASARCO assegna Premi/Studio agli studenti (iscritti e figli di iscritti) che nell'anno 2025 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica, corsi di specializzazione/master.

I premi studio per l'anno 2025 sono ripartiti come segue:

1. n. **432** da Euro **250,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma della Scuola Secondaria di 1° grado "Licenza Media" al termine dell'anno scolastico 2024/2025;
2. n. **410** da Euro **500,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola Secondaria di 2° grado "maturità" al termine dell'anno scolastico 2024/2025;
3. n. **210** da Euro **800,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea di primo livello" nel corso dell'anno 2025;
4. n. **183** da Euro **1.000,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea specialistica" nel corso dell'anno 2025;
5. n.**2** da Euro **5.000,00** per corsi di specializzazione/master post-laurea specialistica, anche mediante convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, conseguiti nell'anno 2025.

Articolo 100 - Requisiti

I premi studio sono riservati ai seguenti soggetti:

a) Iscritti in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;

b) figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;

c) figli a carico degli agenti pensionati;

d) gli orfani degli agenti attivi alla data di conseguimento del titolo scolastico.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 41.500,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni

residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

I partecipanti devono aver conseguito:

- ✓ Diploma conclusivo di un ciclo di studio conseguito nell'anno 2025;
- ✓ Votazione finale così determinata:

  - non inferiore a 7/10 per il raggiungimento del diploma di Licenza Media;
  - non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità;
  - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello;
  - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica.

Articolo 101 - Domande

La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Solo gli orfani degli iscritti attivi al momento del decesso possono inoltrare le domande:

- tramite PEC unicamente all'indirizzo *protocollo@pec.enasarco.it* oppure;
- tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Sviluppo e Gestione Welfare - Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 102 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 101 è la seguente:

1. copia del certificato del titolo di studio conseguito nel 2025;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della richiesta, se l'Iscritto sceglie di dichiarare il reddito;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante la sussistenza a carico dell'iscritto al 50% oppure al 100% (nell'ipotesi di domanda per premi studi inoltrata per il figlio dell'iscritto). In assenza di copia del documento di identità dell'iscritto la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Articolo 103 - Termine di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro il 31 agosto 2026.

Articolo 104 - Titoli di preferenza

Le borse di studio sono assegnate secondo una graduatoria di merito redatta per ciascun livello scolastico; a parità di votazione, costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza:

- ✓ l'appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all'atto della domanda;
- ✓ l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente.

Articolo 105 - Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avviene sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/SGW.

In presenza di risparmi ottenuti a seguito del minor numero di concorrenti risultati vincitori nelle singole graduatorie gli Uffici possono determinare il pagamento dei premi dei concorrenti, aventi i requisiti, risultati non vincenti nelle altre graduatorie per eccesso di domande rispetto alle borse studio stanziate, nel limite massimo di spesa complessiva annua di Euro 674.000,00.

Articolo 106 - Definizione del procedimento

Entro il 15/11/2026 la Fondazione redige la graduatoria sulla base dei requisiti e titoli di preferenza di cui agli artt. 100 e 104.

Entro lo stesso termine, accedendo all'area riservata, è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa 60 giorni dalla data della graduatoria prevista dal presente articolo.

Articolo 107 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA

Articolo 108 - Oggetto

Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o consulente finanziario o inerenti alla previdenza complementare, la Fondazione ENASARCO assegna n. 10 premi per tesi di laurea, dell'importo di euro 2.600,00 ciascuno.

I premi possono essere intitolati a persone che hanno avuto meriti illustri per lo sviluppo della Fondazione nell'attività di agente.

Le tesi devono avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:

- ✓ Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;
- ✓ Previdenza Enasarco.

Le tesi devono essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell'anno 2025.

Articolo 109 - Requisiti

I premi sono riservati ai seguenti soggetti:

a) Iscritti in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;

b) figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;

c) Figli a carico degli agenti pensionati;

d) Gli orfani degli agenti attivi alla data di conseguimento del titolo di studio.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 41.500,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 110 - Domande

La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Solo gli orfani degli iscritti attivi al momento del decesso possono inoltrare le domande:

- tramite PEC unicamente all'indirizzo *protocollo@pec.enasarco.it* oppure;
- tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Sviluppo e Gestione Welfare - Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 111 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 110 è la seguente:

- ✓ copia della tesi discussa, corredata di un estratto riassuntivo della parte ritenuta più significativa dal candidato, non superiore a quattro pagine dattiloscritte, che sarà oggetto di pubblicazione all'atto della premiazione;
- ✓ modello ISEE in corso di validità al momento della richiesta, se l'Iscritto sceglie di dichiarare il reddito;
- ✓ copia del certificato di Laurea conseguita nell'anno 2025;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante la sussistenza a carico dell'iscritto al 50% oppure al 100% (nell'ipotesi di domanda per premi studi inoltrata per il figlio dell'iscritto). In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Articolo 112 - Termine di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro il 31 agosto 2026.

Articolo 113 - Commissione

La valutazione delle tesi di Laurea è demandata alla Commissione aggiudicatrice, nominata dal Direttore Generale e composta da tre funzionari, almeno con qualifica di quadro, appartenenti ai servizi istituzionali o in possesso di laurea in materie giuridiche, e da un funzionario del Servizio Prestazioni con funzioni di segretario.

Articolo 114 - Valutazione

La Commissione, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Prestazioni/SGW, redige una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi.

Il punteggio terrà conto di quanto segue:

- ✓ Voto di laurea conseguito;
- ✓ Contenuti della tesi.

A parità di votazione costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione dei premi l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 115 - Graduatoria

I premi sono assegnati secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente articolo 113.

Articolo 116 - Divulgazione

La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare e di divulgare totalmente o parzialmente le tesi di laurea vincitrici, senza corrispettivo.

Articolo 117 - Definizione del procedimento

Entro il 15/11/2026 la Commissione di cui all'art. 113 comunica le domande risultanti aggiudicatarie del premio.

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla data di cui al punto precedente.

Articolo 118 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREVENZIONE PLUS

Articolo 119 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 800.000,00 al fine di promuovere la prevenzione delle patologie gravi e ricorrenti, la Fondazione mette a disposizione degli iscritti pacchetti di prevenzione finalizzati alla diagnosi precoce delle principali patologie, erogate direttamente dalle società convenzionate (è possibile verificare i contenuti dei pacchetti prevenzione mediante consultazione nella propria area riservata a cui si accede da sito istituzionale della Fondazione: *www.welfare.enasarco.it*).

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle prestazioni sanitarie, gli screening sono suddivisi in:

a. esami di primo livello: analisi di laboratorio e visite specialistiche base;
b. esami di secondo livello: alta diagnostica e visite specialistiche approfondite, attivabili solo su prescrizione medica da esibire alla struttura sanitaria.

I pacchetti disponibili riguardano:

a. la prevenzione Cardiovascolare;
b. la prevenzione Oncologica del Seno;
c. la prevenzione Oncologica dell'Utero;
d. la prevenzione Oncologica della Prostata;
e. la prevenzione Oncologica del Colon-retto;
f. la prevenzione Oncologica della Cute;
g. la prevenzione delle Malattie Respiratorie;
h. la prevenzione Endocrinologica.

Il livello della prestazione è a scelta (primo o secondo livello) e le modalità di erogazione sono descritte negli articoli successivi.

È possibile richiedere al massimo due pacchetti prevenzione.

Articolo 120 - Requisiti

Per ottenere la prestazione di cui all'art. 119, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività, ossia essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Non sono previsti limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni.

Articolo 121 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Articolo 122 - Documentazione per l'accesso al Pacchetto Prevenzione

Per l'accesso al pacchetto prevenzione di cui alla **lettera a**., dell'art. 119, non sono richieste ulteriori documentazioni a corredo della domanda di cui all'articolo 121.

Per l'accesso al pacchetto prevenzione di cui alla **lettera b**., dell'art. 119, non sono richieste ulteriori documentazioni a corredo della domanda di cui all'articolo 121. È tuttavia necessario presentare alla struttura sanitaria la prescrizione medica attestante la tipologia dell'esame da effettuare in relazione alla patologia sospetta.

Articolo 123 - Attivazione e modalità di erogazione del pacchetto

Le prestazioni di cui all'art. 119 possono essere attivate, entro il 31/12/2026, tramite l'apposita sezione presente nell'area riservata. A conclusione della procedura informatica, dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte degli Uffici, il sistema rilascerà un voucher da compilare, sottoscrivere e consegnare al personale sanitario.

Il voucher ha una validità di 40 giorni per essere utilizzato secondo le modalità previste. Entro tale termine lo stesso deve essere preso in carico dalla struttura sanitaria che erogherà la prestazione.

Per la prestazione di cui alla lettera b, dell'art. 119 è necessario aprire una nuova domanda secondo quanto previsto dall'art. 121.

Articolo 124 - Definizione del procedimento

La Fondazione si riserva di comunicare all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, se l'istruttoria amministrativa non è stata correttamente eseguita.

Articolo 125 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo e della prestazione nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE

Articolo 126 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 50.000 la Fondazione Enasarco dispone l'erogazione di contributi a titolo di rimborso per il pagamento delle tasse scolastiche e universitarie destinati a favorire un elevato livello di scolarizzazione degli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone in misura pari al 70% delle spese sostenute comunque non oltre Euro 1.500,00 annui per iscritto, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Il rimborso delle tasse scolastiche e universitarie può essere inoltre richiesto dal rappresentante legale della società di agenzia che opera sotto forma di società di capitale o dai dipendenti della stessa indicati dal medesimo, fino ad un massimo di tre per anno solare.

Articolo 127 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli agenti individuali o soci illimitatamente responsabili di società di persone, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 41.500,00 euro saranno evase prioritariamente.

Per le "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. – S.p.a) il contributo per il rimborso delle spese sostenute può essere richiesto per il rappresentante legale o per i dipendenti dallo stesso indicati, a condizione che alla data di presentazione della richiesta ricorrano i seguenti requisiti:

1. versamento a fondo assistenza per almeno un anno nell'ultimo triennio e a condizione che i contributi versati a fondo assistenza siano non inferiori all'importo del contributo richiesto;
2. almeno un mandato in essere;
3. un reddito ai fini IRES non superiore a euro 52.000,00 rilevabile dal modello Unico SC 2025 (Quadro RN, rigo RN1 casella 3).

Le domande presentate con reddito superiore ai valori indicati o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 128 - Fruizione del contributo

Il contributo è erogato per l'iscrizione:

a) all'Università secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 129;

b) per l'iscrizione a scuole di secondo grado come disciplinato all'articolo 130.

Articolo 129 - Rimborso tasse universitarie

Il contributo annuo di cui all'articolo 126, può essere erogato come rimborso per le tasse di corsi universitari, corsi di perfezionamento universitario e corsi di specializzazione universitaria, qualora si tratti di un corso di laurea con piano di studi prevalentemente d'interesse per la professione di agente o consulente finanziario (a titolo esemplificativo, possibili ambiti di riferimento sono quello previdenziale, economico, finanziario e assicurativo, organizzativo, della comunicazione, del marketing, ecc.).

Il rimborso delle tasse dei corsi universitari è erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento degli esami relativi all'anno accademico 2026/2027, entro le sessioni di esame relative allo stesso anno cui si riferisce la domanda.

Il rimborso delle tasse per i corsi di perfezionamento universitario o specializzazione verrà erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse nonché della presentazione dell'attestato di frequenza o del superamento del corso.

Il contributo può essere erogato anche in caso di iscrizione alle Università telematiche riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 130 - Rimborso tasse scolastiche

Il contributo annuo di cui all'articolo 126 può essere erogato anche come rimborso per le tasse scolastiche per l'iscrizione a scuole di secondo grado, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento dell'anno scolastico 2026/2027, qualora si tratti di un corso di studi prevalentemente d'interesse per la professione di agente o consulente finanziario.

Articolo 131 - Domande

Le domande per l'erogazione del contributo spese formazione iscritti ditte individuali sono presentate esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservato agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it*.

Articolo 132 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nella ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 127.

La prenotazione costituisce titolo per l'assegnazione del contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo; il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 127 e ss. e della documentazione richiesta dall'art. 133, nei limiti dello stanziamento annuale.

I richiedenti con la prenotazione del contributo devono presentare i documenti necessari per il riconoscimento del contributo indicato nell'art. 126 del presente Programma entro il termine stabilito al successivo art. 134, a pena di decadenza.

Le domande di contributo per la formazione iscritti ditte individuali di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazioni del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 133 - Documentazione

La documentazione da presentare a corredo della domanda per l'iscrizione all'Università o a scuole di secondo grado è la seguente:

a) alla prenotazione del contributo:
   - ✓ Attestato di iscrizione;
   - ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;

b) al pagamento dell'ultima rata dell'anno accademico/scolastico 2026/2027:
   - ✓ Copia del pagamento delle tasse universitarie o delle tasse scolastiche relative all'anno accademico/scolastico 2026/2027.

   La documentazione è presentata comunque non oltre il 30/06/2027.

La Fondazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione che ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati a verifica.

Articolo 134 - Termine di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate dal 01/09/2026 al 31/01/2027.

Articolo 135 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle prenotazioni rilevate giornalmente, entro 50 giorni dalla data di presentazione dei documenti di cui al precedente art. 133 gli Uffici provvederanno a comunicare l'esito dell'istruttoria.

Articolo 136 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO ASSICURAZIONE EVENTI CATASTROFALI

Articolo 137 - Ammontare del Contributo

Nel limite massimo di spesa annua complessiva di Euro 100.000,00, la Fondazione Enasarco eroga un contributo pari al 100% della spesa sostenuta, per un importo massimo di Euro 500,00, agli iscritti che nel corso del 2026 sottoscrivono contratti assicurativi a copertura dei danni a beni di proprietà dell'iscritto direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano sul territorio nazionale.

Il contributo è riferibile a un solo contratto assicurativo ed è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 138 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data di sottoscrizione della polizza, devono possedere i seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche:
   - ✓ essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
   - ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale;

b) per le società di persone, essere titolare di almeno un rapporto di agenzia regolarmente iscritto presso la Fondazione e i singoli soci illimitatamente responsabili devono essere in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 1 anno nell'ultimo biennio antecedente al 31/12/2025;

c) per le società di capitali, essere titolare di almeno un rapporto di agenzia regolarmente iscritto presso la Fondazione ed in possesso di almeno un anno continuativo di versamenti per il Fondo Assistenza nell'ultimo triennio e a condizione che il totale dei contributi versati siano non inferiore all'importo del contributo richiesto.

Se il contributo è richiesto da agente persona fisica, le domande presentate con allegato il modello Unico PF2025 attestante un reddito lordo per l'anno 2024 non superiore a euro 52.000,00 saranno evase prioritariamente.

Se il contributo è richiesto da società di agenzia, le domande presentate con allegato il modello Unico SC 2024 (Quadro RN, rigo RN1 casella 3) attestante un reddito ai fini IRES non superiore a euro 52.000,00 saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 139 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Articolo 140 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 e della documentazione prevista dall'art. 141.

Le domande, nei limiti dello stanziamento annuale, sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica (a) dei requisiti previsti dall'art. 138, (b) della documentazione richiesta dall'art. 141.

Le domande di contributo di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 141 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 139 è la seguente:

1. copia della polizza sottoscritta dall'interessato relativa alla copertura dei rischi di cui al precedente art. 137, da cui si evince il premio annuo, anche frazionato;
2. copia della quietanza di pagamento del premio o delle quietanze in caso di premio frazionato;
3. modello Unico PF 2025 in corso di validità al momento della presentazione della domanda, se l'Iscritto sceglie di dichiarare il reddito oppure Copia del modello Unico SC 2025 presentato dalla società di capitale per i redditi percepiti nel 2024, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate. In assenza di redditi percepiti nell'anno 2024 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2024 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2024. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 142 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2026.

Nell'ipotesi di polizze sottoscritte nel mese di dicembre 2026, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2027.

Articolo 143 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 144 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREDITTIVA PLUS

Articolo 145 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 1.000.000,00 al fine di promuovere la prevenzione di malattie e di condizioni croniche, consentendo approcci innovativi, personalizzati e proattivi nella gestione della salute attraverso prestazioni di medicina predittiva, la Fondazione mette a disposizione degli iscritti pacchetti di prevenzione genomica erogati direttamente da OSA Next (è possibile verificare i contenuti dei pacchetti mediante consultazione nella propria area riservata a cui si accede da sito istituzionale della Fondazione: *www.welfare.enasarco.it*).

A livello esemplificativo, gli aspetti chiave di come questa prestazione unitamente alle informazioni sulla storia clinica e familiare nonché agli altri fattori di rischio possa contribuire alla prevenzione sono i seguenti:

1. Identificazione dei fattori di rischio genetici: L'analisi del genoma consente di identificare varianti genetiche associate a un aumento del rischio di sviluppare determinate malattie.

2. Personalizzazione della prevenzione e della sorveglianza: Le informazioni genetiche possono guidare la scelta di programmi di screening personalizzati.

3. Supporto alla scelta dei farmaci: La conoscenza del genoma aiuta a comprendere le associazioni gene–farmaco clinicamente validate, guidando il medico nella scelta del farmaco e la dose più appropriati riducendo il rischio di inefficacia e/o di reazioni avverse.

4. Monitoraggio e follow-up: Le informazioni ottenute dall'analisi del genoma possono essere utilizzate per monitorare la salute nel tempo e adattare le strategie preventive in base all'evoluzione del rischio individuale.

La Fondazione Enasarco mette a disposizione le seguenti analisi genomiche:

a. **Screening dell'intero Genoma:** (servizio di analisi e interpretazione del genoma finalizzato a individuare predisposizioni o condizioni ereditarie che possano orientare la gestione della salute attraverso una prevenzione mirata e trattamenti personalizzati); il test è rivolto a qualsiasi iscritto sano e proattivo nel prendersi cura della propria salute.
b. **Valutazione del Rischio Poligenico:** (stima della componente genetica del rischio di sviluppare specifiche malattie o condizioni croniche attraverso l'analisi combinata di numerose varianti. Il test, a livello esemplificativo, riguarda, coronaropatie, dislipidemie, fibrillazione atriale, diabete di tipo 2 e tumori della mammella o della prostata); il risultato va integrato con i fattori clinici, familiari e ambientali.
c. **Profilazione Farmacogenomica:** (analisi delle varianti genetiche che possono influenzare la risposta individuale a determinati farmaci, utile a supportare la scelta terapeutica e il dosaggio nei casi per i quali esistono indicazioni cliniche validate); può essere effettuato prima o durante una terapia rendendo più efficaci le cure.
d. **Test Prenatale NIPT con microdelezioni** [Screening prenatale non invasivo mediante DNA libero circolante (**N**on **I**nvasive **P**renatal **T**est): esame su sangue materno che analizza anche il DNA di origine placentare per stimare il rischio di specifiche anomalie cromosomiche fetali

comprese nel pannello. È un test di screening, non diagnostico, e non costituisce una valutazione completa della salute del feto]; elimina tutti i rischi derivanti da tecniche invasive quali l'amniocentesi.

e. **Test Neonatale** (rilevazione delle malattie genetiche con particolare attenzione a quelle a esordio precoce che si manifestano durante le prime fasi della vita, fornendo informazioni chiave per la gestione preventiva dove siano disponibili interventi utili). La prestazione non sostituisce gli screening neonatali previsti dal Servizio sanitario nazionale.

Il Test Prenatale (lett. d.) può essere richiesto dall'iscritto anche per la coniuge o la convivente *more uxorio*, purché in stato di gravidanza, e il Test Neonatale (lett. e.) può essere richiesto dall'iscritto per il figlio neonato.

Le modalità di erogazione sono descritte negli articoli successivi. Ciascun iscritto può richiedere al massimo uno dei Test proposti alle precedenti lettere **a.**, **b.**, **c.**, **d.** ed **e.**

Articolo 146 - Requisiti

Per ottenere la prestazione di cui all'art. 145, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività, ossia essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2025 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2024-2025) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Non sono previsti limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni.

Articolo 147 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.welfare.enasarco.it.*

Articolo 148 - Documentazione per l'accesso al Servizio

Per l'accesso ai servizi dell'art. 145, non sono richieste ulteriori documentazioni a corredo della domanda di cui all'articolo 147 ad eccezione del caso in cui siano richiesti il Test Prenatale (lett. d.) per la coniuge dell'iscritto o la convivente *more uxorio*, purché in stato di gravidanza, o il Test Neonatale (lett. e.) per il figlio neonato dell'iscritto. In questi casi la documentazione da inviare è la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 comprovante:

a. il grado di parentela (per il figlio neonato)
b. il grado di parentela (per la coniuge) o la convivenza *more uxorio* e lo stato di gravidanza.

In assenza della copia del documento di identità dell'iscritto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

La prescrizione medica potrà essere prodotta da uno specialista di fiducia dell'iscritto o sarà richiesta a OSA Next in sede di consultorio pre-test.

Articolo 149 - Attivazione e modalità di erogazione del pacchetto

Le prestazioni di cui all'art. 145 possono essere attivate, entro il 31/12/2026, tramite l'apposita sezione presente nell'area riservata. A conclusione della procedura informatica, dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte degli Uffici, il sistema rilascerà un voucher a comprova della prestazione richiesta.

Il voucher ha una validità di 40 giorni per essere utilizzato secondo le modalità previste. Entro tale termine lo stesso deve essere preso in carico dalla soc. OSA Next che erogherà la prestazione.

Articolo 150 - Definizione del procedimento

La Fondazione si riserva di comunicare all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, se l'istruttoria amministrativa non è stata correttamente eseguita.

Articolo 151 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo e della prestazione nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

DISPOSIZIONI FINALI

Al fine di agevolare l'accesso degli iscritti ai nuovi servizi di Welfare individuati dalla Fondazione, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, la Fondazione si riserva la facoltà di attivare convenzioni ad hoc con società partecipate e con enti pubblici.
Nell'ambito di una politica volta ad incrementare i servizi welfare a favore dei propri iscritti, la Fondazione si riserva, inoltre, la facoltà di inserire nuove prestazioni idonee a meglio soddisfare i bisogni degli iscritti secondo le indicazioni dagli stessi espresse in precedenti consultazioni.